

## **BOZZA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO DEL CAMPO SPORTIVO DEL COMUNE DI MONTECALVO VERSIGGIA**

L'anno duemilaventisei, addì ..... del mese di....., alle ore ..... presso la sede del Comune di Montecalvo Versiggia, con il presente atto a valere ad ogni effetto di legge,

fra

il Comune di Montecalvo Versiggia, di seguito denominato “Comune” o “Amministrazione Comunale”, con sede in Montecalvo Versiggia, Loc. Crocetta n. 18 – C.F. 84000720189 e P.I. 00484490180 rappresentato dal Sig. ....

il/la Sig./Sig.ra ....., nato/a a ....., il ....., residente in ....., via ..... n. ...., per conto di ..... in qualità di ..... della Società ....., con sede in .....P.IVA/Cod. Fisc., di seguito denominato “Concessionario” o “Aggiudicatario”;

### PREMESSO

CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. .... del....., si approvava il bando pubblico per l'individuazione del soggetto a cui concedere il complesso denominato il Centro Sportivo Comunale;

CHE con determinazione del responsabile del servizio n..... del .....veniva nominata la Commissione aggiudicatrice per la redazione della graduatoria delle domande di partecipazione al Bando pervenute in Comune;

CHE con determinazione n..... del..... si approvava il verbale di gara redatto dalla Commissione aggiudicatrice;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

#### **Articolo 1 – Oggetto e finalità della convenzione.**

Oggetto della convenzione è la concessione in uso delle aree e delle strutture e attrezzature denominate Centro Sportivo Comunale così composte:

- n.1 campo da Calcio;
- n. 1 campo polivalente;
- n. 1 campo da bocce;
- n. 1 punto ristoro (bar) e relativi accessori e terrazza (posti al Piano Primo di un fabbricato autonomo);
- spogliatoi doppi , ripostigli, depositi ecc (posti al Piano seminterrato di un fabbricato autonomo);
- Spazi di pertinenza

#### **Articolo 2 – Inizio attività**

Sono a carico dell'aggiudicatario tutti gli adempimenti di legge, da presentarsi mediante SCIA, inerenti l'avvio dell'attività.

L'adempimento di quanto dichiarato nel progetto, le eventuali offerte di servizi complementari sarà regolato dal contratto di gestione.

L'esercizio dell'attività di somministrazione dovrà avvenire nel rispetto delle norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia igienico-sanitaria, in materia di edilizia ed urbanistica nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e delle disposizioni sulla sorvegliabilità, e di inquinamento acustico, come previsto dall'art. 69 della L.R. 02 febbraio 2010.

### **Articolo 3 - Durata dell'affidamento della gestione**

1. La durata della gestione è prevista in 1 anni con possibilità di successivo rinnovo per altri 1 anni, con modalità e termini stabiliti nel contratto salvo il diniego nei casi previsti dall'art. 29 della L. 27 luglio 1978, n. 392.
2. La concessione potrà essere in qualsiasi tempo revocata, per ragioni di interesse pubblico, con provvedimento motivato da parte dell'Amministrazione concedente.
3. La Concessione potrà altresì essere revocata per l'omessa manutenzione della struttura da parte del Concessionario, qualora essa risulti condotta in modo non decoroso o degradata o per uso improprio della stessa.

### **Articolo 4 - Entità dell'affidamento**

1. Il canone annuale da corrispondere all'Amministrazione Comunale dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ogni anno.  
Per la gestione del Centro Sportivo l'importo è fissato in €.....annui al netto di IVA.

### **Articolo 5 - Recesso anticipato del conduttore**

1. La parte conduttrice avrà la facoltà di recedere anticipatamente ai sensi dell'art. 27, comma 7, della L.392/78, con preavviso di mesi sei, da formularsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. Alla scadenza del contratto o alla sua anticipata risoluzione nel caso di recesso i locali dovranno essere restituiti dal conduttore all'Amministrazione comunale di Montecalvo Versiggia previa stesura di un verbale sottoscritto dalle parti nel quale dovrà essere indicato lo stato dell'immobile ed eventuali danni eccedenti il degrado dovuto al normale uso.

### **Articolo 6 - Ritardato o mancato pagamento**

1. Il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, costituisce motivo di risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 1455 del Codice Civile. Per ogni giorno di ritardo si applica penale di 10,00 (dieci) € al giorno.

### **Articolo 7 - Gestione del Centro Sportivo Comunale - Obblighi e divieti a carico del gestore**

1. Il soggetto gestore sarà tenuto a:
  - custodire con cura tutti i locali e gli arredi;
  - provvedere alla manutenzione ordinaria dei locali;
  - garantire quotidianamente la pulizia e l'igiene di tutte le aree interne ed esterne di competenza;
  - garantire l'apertura **dalle ore 18:00 alle ore 24:00 dal lunedì al venerdì e dalle 16.00 alle 01.00 il sabato e la domenica**, fatta eccezione in caso di condizioni meteo particolarmente avverse; la chiusura non potrà avvenire dopo le ore 2.00; eventuali chiusure o aperture straordinarie dovranno essere concordate con il Comune;
  - sostenere tutte le spese di gestione dell'attività, e intestarsi tutte le utenze per il periodo di gestione;
  - versare una cauzione pari ad un'annualità a titolo di fidejussione che verrà restituita alla scadenza del contratto;
  - è fatto divieto di subappalto in qualsiasi forma.

### **Articolo 8 - Polizza assicurativa - (Responsabilità)**

1. La ditta aggiudicataria risponde direttamente dei danni alle persone e alle cose provocati nella gestione del servizio, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento;  
A tale scopo la ditta aggiudicataria dovrà essere in possesso di apposita polizza assicurativa di Responsabilità civile Terzi e Dipendenti, stipulata con primaria società di assicurazioni, a tutela dei danni che potrebbe procurare a persone e cose durante l'espletamento del servizio per un massimale non inferiore ad € 2.000.000,00;
2. La ditta aggiudicataria dovrà depositare copia della predetta polizza presso il Comune, allegando anche l'ultima quietanza pagata e l'eventuale appendice di regolazione premio.

### **Articolo 9 - Decorrenza del contratto**

1. L'appalto (gestione del servizio) ha decorrenza dalla data di consegna dei locali. Il gestore si impegna ad

avviare l'attività entro il .....

**Articolo 10 - Norme finali e di rinvio**

1. La presente Convenzione è esente da bollo ai sensi dell'art.16 allegato B) del D.P.R. 26/10/1972 n. 642, come modificato dal D.P.R. 30/12/1982 n.955. La presente Convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n.131 del 26/04/1986 e del D.M. 20/08/1992:

2. Per quanto non previsto nella presente Convenzione si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle leggi vigenti in materia di concessioni.

Montecalvo Versiggia, li .....

Per il Comune di Montecalvo Versiggia

.....

Per il Concessionario

.....